

irregolarità nella gestione della Società, consistenti i) nella predisposizione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili non adeguati nonché ii) nella violazione dei criteri di redazione della relazione particolareggiata sulla situazione patrimoniale della Società, sottoposta all'assemblea dei soci convocata ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. per deliberare sulla riduzione del capitale per perdite e il contestuale aumento dello stesso.

1).1 Con memoria del 9 maggio 2025 si sono costituiti gli amministratori della Società [REDACTED] [REDACTED] (nel seguito, congiuntamente, gli “**Amministratori**”), chiedendo il rigetto del ricorso.

In via pregiudiziale di rito essi hanno eccepito

- la carenza di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere in capo a [REDACTED], che aveva perso la qualità di socio di [REDACTED], non avendo esercitato il diritto di opzione derivante dall'aumento di capitale deliberato contestualmente alla riduzione nominale dello stesso per perdite, all'esito dell'assemblea straordinaria del 7 febbraio 2025 (di seguito la “**Delibera**”);
- l'inammissibilità del ricorso rispetto alle denunciate irregolarità attinenti ai criteri di redazione della situazione patrimoniale.

Nel merito gli Amministratori hanno chiesto il rigetto del ricorso, contestando l'infondatezza delle presunte irregolarità denunciate.

1).2 Con memoria del 9 maggio 2025 si sono costituiti i sindaci [REDACTED] [REDACTED], allineandosi alle difese svolte dagli Amministratori.

1).3 La Società non si è invece costituita.

1).4 Fallito il tentativo di conciliazione che aveva determinato un rinvio della prima udienza di comparizione, all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025 il Tribunale si è riservato la decisione sul ricorso.

2) È dirimente l'eccezione pregiudiziale relativa al difetto di legittimazione a ricorrere di [REDACTED], che è fondata e va accolta.

È consolidata nella giurisprudenza, sia civile che amministrativa, l'idea secondo cui le condizioni dell'azione (*i.e.* legittimazione e interesse ad agire) – a differenza della giurisdizione e della competenza (v. art. 5 c.p.c.) – non devono solo sussistere al momento della proposizione della domanda ma devono altresì persistere fino al momento della decisione finale, con la conseguenza che la carenza sopravvenuta di una di esse determina il rigetto in rito della domanda¹.

¹ Su tutte, v. Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 9 del 25 febbraio 2014.

Addirittura, parte della giurisprudenza e della dottrina si spinge fino al punto di ritenere irrilevante la carenza originaria di una condizione dell'azione, la quale potrebbe quindi anche sopraggiungere in corso di causa, sempreché sussista al momento della decisione².

Vero è che proprio nell'ambito del procedimento di cui all'art. 2409 c.c. una risalente giurisprudenza aveva affermato un principio contrario, stabilendo che esso potesse proseguire ancorché nel corso di esso il denunziante avesse perso la qualità di socio, bastando che la legittimazione sussista al momento della proposizione della istanza³. Si tratta, tuttavia, di una giurisprudenza non condivisibile, perché sovrappone indebitamente presupposti processuali e condizioni dell'azione.

Nel corso del procedimento il ricorrente ha tentato di superare l'orientamento prevalente, invocando l'art. 2378, co. 2 c.c.

Secondo ██████, tale disposizione – che impedisce al giudice di disporre l'annullamento della delibera assembleare impugnata se il socio, nel corso del giudizio, perde la partecipazione qualificata attribuyente la legittimazione ad agire – avrebbe natura eccezionale, perché il legislatore, quando ha voluto attribuire rilevanza alla carenza sopravvenuta di una condizione dell'azione, lo ha fatto espressamente, da ciò desumendosi *a contrario* l'irrelevanza di una tale evenienza negli altri casi, secondo lo schema logico espresso dal brocardo *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*.

Il Collegio, pur apprezzando lo sforzo argomentativo del ricorrente, non condivide questa chiave di lettura e per ragioni di coerenza sistematica ritiene corretto dare continuità all'orientamento prevalente, assegnando all'art. 2378, co. 2 c.c. la portata di disposizione meramente ricognitiva di un principio generale.

Calando queste considerazioni nel caso di specie, va osservato che ██████ fino al febbraio 2025 era socia di ██████ e titolare di una partecipazione qualificata legittimante la denuncia di gravi irregolarità nella gestione ai sensi dell'art. 2409 c.c.

Tuttavia, il 7 febbraio 2025 l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato la riduzione nominale del capitale per perdita integrale e il contestuale aumento dello stesso. La Delibera è stata iscritta al Registro delle imprese il successivo 28 febbraio: da questa data i) essa ha prodotto i propri effetti, avendo l'iscrizione efficacia costitutiva per le delibere di modifica dello statuto (art. 2436 c.c.) e ii) ha cominciato a decorrere il termine di 14 giorni concesso ai soci (*recte*: ex soci) per l'esercizio del diritto di opzione ai fini della partecipazione alla ricapitalizzazione (docc. 14-15 e 41-42 Amm.).

² V. Cass. n. 2406 del 1983.

³ App. Torino del 12 giugno 1987 e Trib. Velletri del 28 settembre 1993.

È pacifico che [REDACTED] i) non abbia esercitato il diritto di opzione sottoscrivendo l'aumento di capitale e ii) non abbia impugnato la Delibera, il cui termine, peraltro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2436 e 2377, co. 6 c.c., è spirato in data 29 maggio 2025.

Erra parte ricorrente nel ritenere quale data di iscrizione quella del 10 aprile 2025, in quanto trattasi di iscrizione meramente accessoria irrilevante ai fini del termine di decorrenza dell'impugnazione.

Peraltro, si osserva che anche a voler ritenere il *dies a quo* quello del 10 aprile 2025, comunque sarebbe spirato già in sede di udienza del 10 luglio 2025.

L'art. 2377, co. 6 c.c. prevede un termine di impugnazione della delibera di 90 giorni.

Considerando il termine del 10 aprile 2025 quale *dies a quo*, il termine sarebbe comunque scaduto il 9 luglio 2025.

Ne consegue che [REDACTED], certamente legittimata ad agire al momento della proposizione del ricorso, abbia perduto lo *status* di socio di [REDACTED] nel corso del procedimento, ciò determinando la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva e la conseguente improcedibilità del ricorso.

3) Quanto alle spese, nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 2409 c.c. esse sono regolate dal principio di causalità e non già dal criterio della soccombenza, perché quest'ultimo postula l'identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso, mentre il procedimento suddetto si svolge in sede di volontaria giurisdizione: pertanto, di regola, le spese sono in ogni caso a carico del soggetto che con la propria iniziativa abbia instaurato il procedimento.

Tuttavia, considerato che la carenza di legittimazione attiva è sopravvenuta in corso di causa, sussistono giusti motivi per la relativa compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 2409 c.c.,

1. DICHIARA IMPROCEDIBILE il ricorso;

2. COMPENSA le spese del procedimento tra le parti.

Il Giudice rel. ed est.

Nicola Fascilla

Il Presidente

Angelo Mambriani